

G.U. Repubblica Italiana, N°.280 del 30/11/1998.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 ottobre 1998.

Vedere a fondo pagina le ns. annotazioni

Modificazione al decreto ministeriale 28 giugno 1996 circa i requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore.

IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida che ha stabilito nell'allegato III : "Norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore";

Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto 1994 di recepimento della direttiva 91/439/CEE e 28 giugno 1996 di specificazione delle norme dell'ordinamento interno circa i "Requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore";

Visti l'art.119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e l'art. 320 - appendice II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la nota n. 400/7/L.D.1.6/D.M.88/94/1939 del 18 dicembre 1997 diramata dal Ministero della sanità, concernente "Rilascio e rinnovo delle patenti di guida. Soggetti affetti da diabete", che trasmette agli organi interessati il documento: "Linee guida per l'applicazione della normativa inerente il rilascio ed il rinnovo della patente di guida a candidati o conducenti colpiti da diabete" approvato dal C.S.S. nella seduta del 30 settembre 1997;

Considerato opportuno, conseguentemente, modificare il sopracitato decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 28 giugno 1996, confermando per i candidati al rilascio della patente di guida o conducenti colpiti da diabete, il recepimento della normativa di cui ai punti 10 e 10.1 dell'allegato III della direttiva 91/439/CEE;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 giugno 1996, il punto B "Diabete" dell'appendice II, art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dei punti 10 e 10.1 dell'allegato III della direttiva 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, e sostituito dal seguente:

"La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare".

Roma, 16 ottobre 1998

Il Ministro: BURLANDO

N.d.r. La nostra federazione F.D.G. (Fed.Nazionale Diabete Giovanile) si è già attivata, come in passato per avere chiarimenti circa:

la permanenza in vigore delle

Linee guida per l'applicazione della normativa inerente il rilascio ed il rinnovo della patente di guida a candidati o conducenti colpiti da diabete contenute nella disposizione del 18 Dic.1997 del Ministero della Sanità Dip. Prevenzione Uff. VII N° 400.7/L.D.1.6/DM88/94/1939 che a suo tempo la FDG era riuscita a far emanare

la rettifica del palese errore riguardante la mancata suddivisione delle disposizioni per il gruppo 1 e gruppo 2

Infatti i punti **10 e 10.1** all'allegato 3 della direttiva CEE fanno distinzione fra

patente del gruppo 1 (cioè **patenti delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1**)

patente del gruppo 2 (cioè **patenti delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E**)

Quindi alla luce di quanto sopra la discriminazione per i soggetti diabetici insulino dipendenti dovrebbe riguardare solo le patenti del 2° gruppo.